Schweizerischer Baumeisterverband

Vereinigung Schweizerischer Gleisbau-unternehmer
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Sindacato Unia
Syna – il sindacato

CONVENZIONE ADDIZIONALE

al

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2026-2032

del 14 gennaio 2026

La **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**
Weinbergstrasse 49, 8006 Zürich

e

l'**Associazione svizzera delle imprese ferroviarie**
Weinbergstrasse 49, 8006 Zürich **da una parte**

il **Sindacato Unia**
Weltpoststrasse 20, 3015 Bern

e

Syna – il sindacato
Römerstrasse 7, 4601 Olten **dall'altra**

stipulano la seguente convenzione:

Capitolo I: Scopo ed estensione della convenzione

La presente convenzione disciplina il passaggio dal CCL 2023-2025 al nuovo CCL 2026-2032 nonché gli adeguamenti salariali del settore costruzioni ferroviarie per l'intera durata contrattuale.

Capitolo II: CCL costruzioni ferroviarie 2026 e adeguamenti salariali

Art. 1 Contenuto
Il vigente CCL per le costruzioni ferroviarie 2023–2025, nel testo valido al 31.12.2025 e comprensivo di tutti i relativi allegati e dei protocolli d'intesa, è sottoposto alla dichiarazione di obbligatorietà generale con le seguenti modifiche.

Art. 2 Salari minimi
Fatta salva la risoluzione del contratto, i salari minimi giusta l'art. 17 CCL costruzioni ferroviarie e l'allegato 4 (stato al 31.12.2025) sono aumentati al 1° gennaio di ogni anno in misura almeno pari all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC). Qualora il rincaro superi il 2%, vengono avviate trattative sulla compensazione del rincaro. L'aumento viene calcolato sulla base dell'IPC al 30 settembre dell'anno in corso. In caso di andamento negativo dell'IPC, ogni futuro aumento viene calcolato sulla base dell'ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.

Le rispettive tabelle sono riportate all'appendice I della presente convenzione.

Art. 17 Retribuzione (~~salari base~~, salari minimi, classi salariali, pagamento del salario, 13ª mensilità)
[1] ~~Salari base~~ Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese) in franchi svizzeri, fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

~~Salario base~~ Salario minimo dal 1° gennaio ~~2025~~ 2026

Classi salariali

V		Q		A		B		C	
6'605	37.50	6'062	34.45	5'852	33.25	5'467	31.05	4'952	28.15

1bis Il ~~salario orario di base~~ salario orario minimo viene calcolato come segue: salario mensile in base al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero dei mesi; attualmente: 2112 : 12 = 176).

2 Per i ~~salari base~~ salari minimi previsti dall'articolo 17 capoverso 1 valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali		Requisiti
C	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie	Lavoratori senza conoscenze professionali
B	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali	Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In

		caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B.
A	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie	Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP. Capi gruppo, guardiani di sicurezza e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.
Q	Costruttori di vie di traffico	Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V	Capi	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall'impresa come capi.

2bis – 8 invariato

9 ~~Divieto di cessione del salario: il lavoratore non può cedere a terzi le proprie pretese salariali (art. 325 cpv. 2 CO). Cessioni già avvenute, eventualmente anche prima dell'inizio del contratto di lavoro, non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Egli versa il salario, con effetto liberatorio, esclusivamente al lavoratore.~~
~~Una deroga da parte del datore di lavoro può esserci solo nei seguenti casi:~~
~~a) decisioni giudiziarie;~~
~~b) pignoramenti salariali in via esecutiva ai sensi dell'articolo 325 capoverso 1 CO.~~ abrogato

10 ~~Tredicesima mensilità:~~ I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall'inizio del loro impiego presso l'impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata. Il pagamento avviene come segue:

a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l'anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l'8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza;
b) ~~Pagamento pro-rata:~~ Se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all'8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l'anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1).
c) Indennità di vacanza: Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità vacanza.
d) Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l'intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Art. 3 Salari effettivi
Durante il periodo di validità contrattuale i salari effettivi vengono rivisti annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 settembre dell'anno in corso e in applicazione del seguente meccanismo. Eventuali aumenti dei salari effettivi vengono comunicati dalle parti sociali.

Per il 2026 non è previsto alcun adeguamento dei salari effettivi.

Al 1° gennaio 2027 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell'80% del rincaro sulla base dell'IPC al 30 settembre 2026 sul salario minimo della classe salariale C in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2028 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell'80% del rincaro sulla base dell'IPC al 30 settembre 2027 sul salario minimo della classe salariale C in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2029 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all'IPC al 30 settembre 2028 sul salario minimo della classe salariale C in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2030 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all'IPC al 30 settembre 2029 sul salario minimo della classe salariale C in vigore in quel momento.

Nel 2031 la massa salariale aziendale sarà aumentata nella misura del rincaro. L'aumento della massa salariale si suddivide in una quota generale e una quota individuale. Al 1° gennaio 2031 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

- un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro sulla base dell'IPC al 30 settembre 2030 sul salario minimo medio in vigore in quel momento (somma dei salari minimi da C a V diviso 5).
- L'eventuale parte rimanente della massa salariale aziendale sarà distribuita a titolo individuale; gli adeguamenti salariali volontari degli anni 2029 e 2030 possono essere computati all'aumento salariale individuale.

In caso di andamento negativo dell'IPC, ogni futuro aumento sarà calcolato sulla base dell'ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.

Per beneficiare dell'aumento, l'anno precedente il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie e deve essere in grado di «svolgere pienamente l'attività» (cfr. Art. 17 cpv. 6 lett. a CCL costruzioni ferroviarie).

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un'attività lavorativa ai sensi dell'art. 17 cpv. 6 lett. a CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati.

L'adeguamento avviene sulla base del salario individuale al 31 dicembre.

Art. 4 Altre modifiche

PREAMBOLO

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e
l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie,
il Sindacato Unia e
Syna – il sindacato

~~in quanto parti del presente contratto collettivo di lavoro,~~

~~affermano di voler osservare anche nei loro rapporti reciproci i principi fissati dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019–2022). Esse si impegnano pertanto a sostenersi a vicenda secondo i principi della buona fede e a promuovere gli interessi delle associazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esse sono disposte a discutere insieme, caso per caso, le questioni importanti che, secondo una o ambedue le parti, necessitano di un chiarimento, nonché a cercare una soluzione adeguata.~~

~~Il 5 dicembre 2018, le parti stipulano a Zurigo~~

concludono il seguente contratto collettivo di lavoro (CCL costruzioni ferroviarie) nell'intento di,

- garantire condizioni di lavoro attrattive nel settore delle costruzioni ferroviarie, al fine di attrarre personale qualificato, trattenerlo nel settore e promuoverne lo sviluppo professionale,
- garantire la piena occupazione nel settore ferroviario svizzero e mantenere la piena pacifica collaborazione tra le parti sociali,
- promuovere adeguatamente gli interessi delle organizzazioni professionali per il bene comune di datori di lavoro e lavoratori,
- sottoporre i propri accordi al principio di buona fede e, nell'applicazione delle convenzioni e nella gestione delle istituzioni sociali comuni, rispettare e tenere in debita considerazione gli interessi di entrambe le parti,
- promuovere gli interessi professionali comuni, quali
 - l'emanazione e l'applicazione di condizioni di gara aggiornate,
 - l'occupazione regolare,
 - l'affidamento dei lavori di costruzione ferroviaria da parte della pubblica amministrazione o finanziati con fondi pubblici solo ad aziende che rispettano gli obblighi previsti dal contratto collettivo,
 - la lotta alla concorrenza sleale attraverso ribassi di prezzo irresponsabili,
 - la promozione della qualità,
 - la promozione della formazione professionale,
 - la promozione della sicurezza sul lavoro, della salute e della prevenzione sanitaria,
- mantenere elevati standard salariali e il potere d'acquisto.

Esse sono disposte a discutere insieme, caso per caso, le questioni importanti che, secondo una o ambedue le parti, necessitano di un chiarimento, nonché a cercare una soluzione adeguata.

Art. 1bis Campo di applicazione aziendale

4 ~~Se un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie occupa personale di un'impresa terza (ditta prestatrice) assoggettato allo stesso contratto, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CCL costruzioni ferroviarie.~~
4 Se un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie occupa personale di un'impresa terza assoggettato allo stesso contratto, l'impresa deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CCL costruzioni ferroviarie.

Art. 1quinquies Campo di applicazione personale

1 Il CCL costruzioni ferroviarie fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1bis capoverso 1 e 2 CCL costruzioni ferroviarie (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applica anche ai lavoratori di un'impresa assoggettata al campo d'applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. ~~I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno al presente contratto se vengono impiegati per la sicurezza sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.~~
Il personale di sicurezza con formazione sottostà al presente contratto se viene impiegato per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

~~2 I datori di lavoro e i loro dipendenti, compresi gli apprendisti, che rientrano nel campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie sono tenuti a versare contributi alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento al Parifonds Edilizia. Sono esclusi i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Se viene dichiarata l'obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.~~

2 Sono sottoposti al Parifonds Bau i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del CCL costruzioni ferroviarie nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solida-rité professionnel de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).

3 Da un lato il Parifonds Bau ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di ~~promuovere e incoraggiare il ricambio professionale~~ favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4 Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 per cento ~~della massa salariale soggetta alla LAINF~~ del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale.
Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese di applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine del 0.5 per cento ~~della massa salariale soggetta alla LAINF~~ del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all'AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all'obbligo AVS, il contributo alle spese

d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l'anno.

I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera 90 giorni l'anno devono versare lo 0,4 per cento ~~della massa salariale soggetta alla LAINF~~ del salario determinante (0,35 per cento a carico del lavoratore, 0,05 per cento a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro.

Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze d'opinione

~~1 Le parti contraenti provvedono all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie). I dettagli sono disciplinati all'articolo 29 di questo contratto (e nell'allegato 6 al presente contratto).~~

~~2 In caso di divergenze d'opinione e controversie tra le parti e nell'eventualità di violazione della pace del lavoro si applica la procedura stabilita dalle disposizioni del Contratto nazionale mantello (art. 14–16 e 51 CNM 2019–2022).~~

1 Le parti contraenti provvedono all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie). I dettagli sono disciplinati all'allegato 6 di questo contratto. L'allegato 6 costituisce parte integrante di questo contratto.

2 La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere in nome proprio, anche in sede giudiziaria, il diritto congiunto delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b.

3 La CPS costruzioni ferroviarie ha la facoltà di trattare questioni e divergenze relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni vigenti del contratto collettivo di lavoro. L'emanazione di nuove disposizioni è per contro esclusa ed è espressamente riservata alle parti contraenti del CCL costruzioni ferroviarie.

4 Le divergenze di opinione inconciliabili in seno alla CPS costruzioni ferroviarie sono sottoposte entro un termine ragionevole alle parti contraenti, che le esaminano e prendono una decisione.

5 Per tutta la durata della procedura davanti alla CPS costruzioni ferroviarie e davanti alle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie ai sensi del cpv. 1 del presente articolo è vietato fornire qualsiasi informazione al pubblico sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un'informazione oggettiva dei membri.

Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri

~~1 Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione nel CNM 2019–2022 (Convenzione addizionale «Partecipazione nell'edilizia principale», appendice 5 al CNM 2019–2022). Questa convenzione addizionale contiene fra l'altro le norme sull'informazione nell'azienda, sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione delle malattie nell'impresa, su particolari situazioni aziendali come pure sulla rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.~~

1 Le parti contraenti il contratto di lavoro collettivo adottano le rispettive disposizioni sulla partecipazione del CNM in vigore (Art. 60).

Art. 8 Periodo di prova

2 In caso di riassunzione entro 12 mesi, non è previsto alcun periodo di prova.

Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro

3 La disdetta del rapporto di lavoro (anche durante il periodo di prova) richiede la forma scritta (lettera; nota, e-mail, messaggio tramite servizio di messaggistica con conferma di lettura, ecc.). Il termine decorre dal giorno successivo.

Art. 11 Protezione contro la disdetta

1 ~~Principio:~~ È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Qualora l'assicurazione annunci la sospensione delle prestazioni d'indennità giornaliera e il ritorno del lavoratore al precedente posto di lavoro sia escluso per motivi di salute, le parti possono concordare la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della sospensione delle prestazioni.

Art. 12 Disposizioni relative all'orario di lavoro

4 ~~Giorni di assenza:~~ Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente ~~o in base al calendario di lavoro sezionale del settore dell'edilizia principale applicato presso la sede dell'impresa, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale~~
oppure sulla base dal calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell'orario di lavoro.

In caso di inizio o cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore durante l'anno, l'orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis conformemente al calendario di lavoro aziendale o al calendario di lavoro ~~sezionale~~ allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell'orario di lavoro. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.

5 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale) e lavoro a sciolte:

a) L'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato ~~per analogia il calendario sezionale del settore dell'edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale~~ il calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio dell'anno successivo. Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
b) ~~Durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale:~~ l'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
 - minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
 - massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

 In caso d''introduzione di una settimana ordinaria di quattro o quattro giorni e mezzo, l'orario di lavoro settimanale minimo può essere ridotto a 32 ore.

c) ~~Scostamenti:~~ In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l'orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può' scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare

obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro. ~~Modalità:~~ La modifica a posteriori del calendario di lavoro può sortire effetti solo in un'ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all'articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.
Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
~~Gestione delle ore perse non lavorate:~~ Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. ~~Non è possibile~~ Un riporto sotto forma di ore di riserva è possibile unicamente entro i limiti delle ore in difetto massime ai sensi dell'art. 12 cpv. 7 lett. e. Sono fatte salve le soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12 cpv. 7bis.
Se il calendario di lavoro modificato vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

d) ~~Lavoro a sciolte - concetto:~~ Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

e) ~~Lavoro a sciolte – premesse: il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:~~
~~– l'impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno dieci settimane prima dell'inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;~~
~~– sussiste una necessità specifica;~~
~~– è stato elaborato un piano delle sciolte e~~
~~– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.~~
Abrogato

f) ~~Lavoro a sciolte – competenze: la domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l'approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e.~~
Abrogato

g) ~~Lavoro a sciolte – supplementi:~~ Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1 per ogni ora di lavoro. ~~Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.~~

h) A titolo complementare trova applicazione la direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell'edilizia principale in Svizzera (appendice del CNM in vigore ~~16 al CNM 2019-2022~~).

i) La CPS costruzioni ferroviarie è competente per l'approvazione delle rispettive domande di lavoro a sciolte.

5bis Al posto di un calendario di lavoro aziendale o del calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2027, un'impresa può predisporre per l'intera impresa o per parti di essa l'orario di lavoro annuale ai sensi del presente articolo secondo una pianificazione costante dell'orario di lavoro, con un orario di lavoro normale giornaliero di 8.1 ore (40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi), a cui si aggiunge una quota massima di cinque giorni a zero ore.

Presupposto per l'applicazione di una pianificazione costante dell'orario di lavoro è che venga corrisposto un salario mensile ponderato a tenore dell'art. 17 cpv. 8.

I discostamenti rispetto alla pianificazione costante dell'orario di lavoro vengono registrati come ore di lavoro supplementari o in difetto.

6 Giorni non lavorativi:

a) ~~Concetto~~: La domenica, i giorni festivi e i giorni di riposo cantonali e ufficiali cosi come il sabato e il 1° agosto non si lavora. In casi motivati è ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi; ~~l'impresa deve darne comunicazione alla CPS costruzioni ferroviarie se possibile 24 ore prima dell'inizio die lavori .~~ Tutte le ore prestate di sabato danno diritto ad un supplemento salariale del 25 per cento. I supplementi per il lavoro di domenica, giorni festivi e giorni di riposo cantonali sono regolati dall'art. 18 del presente CCL.

b) ~~Supplemento: tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25 per cento. Sono fatti salvi eventuali supplementi superiori concordati contrattaulmente (allegati).~~ Abrogato

c) ~~Eccezione:~~ In deroga a questo principio, il supplemento del 25 per cento per ore prestate di sabato non è dovuto se la prestazione lavorativa è resa necessaria da motivi di sicurezza o tecnica del traffico e se nella settimana in questione non sono ancora stati prestati cinque giorni lavorativi.

7 Ore supplementari e ore in difetto:

~~a) Concetto: le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari.Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.~~

~~b) Supplemento e limiti: se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base.~~

a) Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro o dalla pianificazione costante dell'orario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

b) Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25 % sul salario base.
Tutte le ulteriori ore supplementari effettuate vengono trasferite sul nuovo conto, a condizione che il saldo complessivo non ecceda le 120 ore supplementari. Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo devono essere retribuite nel mese successivo con il salario di base. Se nell'anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25%.
Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7^{bis}.

c) I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l'aliquota più alta. Fa eccezione la regolamentazione di cui all'articolo 18 capoverso 4 CCL costruzioni ferroviarie.

d) ~~Compensazione:~~ Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze die lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.
~~Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 per cento. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.~~
Alla fine dell'anno civile (31 dicembre), il datore di lavoro decide dell'utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari e il lavoratore decide dell'altra metà. Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di a) lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso, b) retribuire alla fine di gennaio le ore accumulate con un supplemento del 25% o c) trasferire le ore accumulate su un conto vacanze di lunga durata ai sensi dell'art. 12^{bis}, purché il datore di lavoro e il lavoratore abbiano concordato

la creazione di un tale conto. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7bis.
Il lavoratore può inoltre richiedere per iscritto che, anche senza aver raggiunto il saldo massimo di 120 ore, gli vengano retribuite fino a 100 ore senza supplemento nel corso dell'anno. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e il supplemento.

e) ~~Ore in difetto:~~ Le ore in difetto (ore mancanti) possono essere riportate alla fine del mese sul nuovo conto, a condizione che non venga superato il saldo complessivo di 20 ore in difetto, qualora si applichi il calendario di lavoro, o che non venga superato il saldo complessivo di 50 ore in difetto, qualora si applichi la pianificazione costante dell'orario di lavoro. Le ore in difetto eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non dimostri che tali ore in difetto siano imputabili a colpa personale del lavoratore. Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l'ammontare è congruo.

7bis ~~Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari:~~ Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto ~~(25 al mese / saldo complessivo 100)~~, purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle ~~48~~ 50 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. ~~Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell'anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.~~ Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, la decisione relativa alla gestione delle ore straordinarie a fine anno deve essere presa entro e non oltre la fine di giugno dell'anno successivo.
L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l'inizio dell'anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull'accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Art. 12bis Conto vacanze di lunga durata

1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare per iscritto che le ore supplementari siano accreditate su un conto vacanze di lunga durata.

2 Il conto vacanze di lunga durata consente ai singoli lavoratori di accumulare crediti in tempo per un periodo prolungato e di utilizzarli in seguito, segnatamente per ulteriori vacanze, corsi di aggiornamento non finanziati dal Parifonds Edilizia, corsi di perfezionamento personale, congedi prolungati, l'assunzione di compiti di assistenza, una riduzione temporanea dell'orario di lavoro e scopi analoghi.

3 Sul conto vacanze di lunga durata possono essere accreditate al massimo 200 ore per anno civile, mediante accredito durante l'anno quando è raggiunto il saldo totale di 120 ore supplementari, purché tale opzione sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore, oppure mediante trasferimento del saldo delle ore supplementari al 31 dicembre, purché datore di lavoro e lavoratore decidano in tal senso per la loro parte. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7bis.

4 È possibile accreditare sul conto vacanze di lunga durata un massimo di 700 ore, a condizione che l'impresa assicuri la copertura finanziaria di tale conto di lunga durata. Senza questa garanzia, il saldo massimo ammonta a 200 ore.

5 Per garantire la copertura finanziaria del conto vacanze di lunga durata, il datore di lavoro trasferisce l'importo monetario corrispondente al tempo di lavoro residuo accumulato sul conto vacanze di lunga durata su un conto vincolato dedicato a questo scopo o stipula

un'assicurazione per l'eventualità di un'in-solvenza al momento del prelievo. Il datore di lavoro informa immediatamente il lavoratore di questa garanzia.

6 Il prelievo totale o parziale delle ore accumulate sul conto vacanze di lunga durata da parte del lavoratore deve essere concordato con il datore di lavoro con sufficiente anticipo, almeno tre mesi prima. Il prelievo avviene di norma su base giornaliera o settimanale e le ore corrispondenti, secondo la pianificazione dell'orario di lavoro, vengono detratte dal conto vacanze di lunga durata e computate come ore di lavoro effettuate all'orario di lavoro annuale. Valgono inoltre le stesse disposizioni in vigore per le vacanze, senza la possibilità di una riduzione delle vacanze ai sensi dell'art. 329b CO. Qualora alla fine del rapporto di lavoro sussista ancora un credito residuo, le ore rimanenti vengono retribuite con il salario base (compresa la tredicesima mensilità) in vigore al momento della retribuzione.

Art. 15 Assenze di breve durata

1 ~~Diritto generale:~~ ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi spetta di diritto un'indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:

a) Proscioglimento dall'obbligo militare: ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera.
b) Matrimonio del lavoratore ~~e nascita di un figlio~~: ~~1giorno~~ 2 giorni
~~c) Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio): 3 giorni~~
~~d) Decesso di fratelli, genitori o suoceri: 3 giorni~~
c) Congedo dell'altro genitore in caso di nascita di un figlio: 10 giorni. Il congedo è disciplinato dall'art. 329g CO. L'indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro.
d) Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato, figli, fratelli, genitori, suoceri o nonni): 3 giorni
e) Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giorno

Art. 16 Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile

~~1 Entità dell'indennità: il lavoratore ha diritto a un'indennità durante il servizio obbligatorio militare, civile o di protezione civile in Svizzera in tempo di pace. L'indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:~~

	~~Celibi~~	~~Coniugati o celibi con persone a carico~~
~~Per tutta la durata della scuola reclute~~	~~50 %~~	~~80%~~
~~Durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio:~~		
~~– nelle prime 4 settimane~~	~~100 %~~	~~100 %~~
~~– dalla 5ª alla 21ª settimana~~	~~50 %~~	~~80 %~~
~~– dalla 22ª settimana (militari in ferma continuata)~~	~~50 %~~	~~80 %~~

1 I lavoratori hanno diritto, in tempo di pace, a un'indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L'indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:

Reclute	80%
Militari in ferma continuata durante l'istruzione di base[1]	80%
Quadri in ferma continuata durante l'istruzione di base generale	80%
Militari in ferma continuata nel servizio normale[2] nelle prime 4 settimane	100%
Militari in ferma continuata nel servizio normale dalla 5a settimana	80%
Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento nelle prime 4 settimane	100%

Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento dalla 5a settimana	80%
Servizio normale nelle prime 4 settimane (CR)	100%
Servizio normale dalla 5a settimana	80%

[1] Istruzione di base generale, istruzione di base alla funzione e istruzione di reparto.
[2] È considerato servizio normale da un lato il servizio prestato nell'esercito, esclusi il servizio di avanzamento o il servizio in ferma continuata per quadri che hanno terminato la loro formazione di base. Dall'altro vi rientra il servizio nella protezione civile, i corsi per monitori Gioventù+Sport, i corsi per monitori dei giovani tiratori e il servizio civile.

Art. 18 Supplementi salariali

1 In caso di deroghe all'orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di domenica (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le 20.00 in estate (1° April – 30 settembre) e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno (1° ottobre – 31 marzo).

2 Lavoro di domenica: per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 in estate e alle 6.00 in inverno) viene corrisposto un supplemento del 50 per cento ~~(nelle zone in cui il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale prescrive maggiori supplementi salariali, si applicano questi ultimi)~~. Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali valevoli per i lavoratori delle FFS della regione.

Art. 19 Indennità e rimborso spese

1 invariato

~~2 Indennità di trasferta: i lavoratori che vengono trasferiti dall'impresa da un cantiere a un altro hanno diritto alle spese di viaggio (costo del biglietto) così come a un'indennità per la perdita di salario che ne deriva. Al lavoratore devono essere rimborsate le spese supplementari inevitabili risultanti dalla trasferta.~~

2 I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

2bis L'impresa versa un'indennità di cantiere per ogni giorno lavorativo effettuato (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). L'indennità di cantiere ammonta a CHF 4.- dal 1° aprile 2026, a CHF 6.50 dal 1° gennaio 2027 e a CHF 9.- dal 1° gennaio 2028.

~~3 Indennità per il vitto: a compensazione delle spese di trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 16.– al giorno20 (dal 1° gennaio 2014: CHF 15.–; dal 1° gennaio 2017: CHF 16.–). Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all'indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un'indennità di CHF 11.– al giorno20 (dal 1° gennaio 2014: CHF 10.–; dal 1° gennaio 2017: CHF 11.–). Questi importi vengono adeguati, sempre che si possano fatturare eventuali aumenti ai committenti principali.~~

3 A compensazione delle spese di trasferta a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 16.- al giorno. Se viene messo a disposizione il vitto, il lavoratore non ha diritto al supplemento. I costi sostenuti per il vitto sono a carico del datore di lavoro.

4 invariato

~~5 Tempo di viaggio: se il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l'andata e il ritorno da e verso il posto di raccolta comporta 30 minuti o meno, questo tempo di viaggio non viene indennizzato. Come punto di partenza vale la sede dell'impresa o l'alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più~~

~~vicina al cantiere. Se invece il tempo richiesto è superiore a 30 minuti al giorno, per il tempo richiesto in più (cioè oltre i 30 minuti) sarà corrisposto il salario base. Per salario base si intende il salario individuale contrattualmente convenuto, escluse le indennità e i supplementi.~~

5 Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 12 CCL costruzioni ferroviarie. Fatto salvo il capoverso 2, va retribuito nel mese successivo con il salario base. Se il tempo di viaggio giornaliero supera i 60 minuti, applicando il calendario di lavoro, o i 90 minuti, applicando la pianificazione costante dell'orario di lavoro, il tempo di viaggio eccedente va accreditato sul conto delle ore supplementari o in difetto e non viene retribuito nel mese successivo. Come punto di partenza vale la sede dell'impresa o l'alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più vicina al cantiere.

Fino a 20 minuti di tempo di viaggio (viaggio di andata e ritorno misurati con Google Maps) dal posto di raccolta al cantiere vengono compensati con l'indennità di cantiere. Ai fini del rispetto della durata massima del lavoro e dei supplementi secondo la legge sul lavoro, occorre tenere conto del tempo di viaggio.

6 invariato

7 ~~Indennità per addetto alla sicurezza:~~ Qualora un lavoratore venga nominato ~~addetto alla sicurezza~~ capo della sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classe A nel periodo in cui assolve questa funzione precisa.

Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie

1 invariato

2 I lavori che si svolgono all'aperto, in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o che ne impediscono uno svolgimento efficiente (canicola, pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.

3 L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro ~~o dal suo sostituto~~. Prima dell'interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.

4 Durante l'interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro ~~o del suo sostituto~~ in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro ~~o del suo sostituto~~, durante l'interruzione del lavoro i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.

5 invariato

6 invariato

Art. 21 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

1-3 invariato

4 ~~Prestazioni assicurative:~~ L'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

a) ~~90~~ 80-per cento del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 per cento, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.

d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

5 Premi e prestazioni assicurative differite:

a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di ~~30~~ 60 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 per cento del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

6-12 invariato

Art. 22 abrogato

Art. 23 abrogato

Art. 29 abrogato

Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta

1 ~~Entrata in vigore e durata:~~ Il presente contratto entra in vigore il ~~1°gennaio 2023~~ 1° aprile 2026 e sostituisce quello del 1° gennaio ~~2019~~ 2023. In linea di principio è valido fino al 31 ~~dicembre 2025~~ marzo 2032.

1bis - 3 invariato

Art. 31 Disposizioni transitorie

1 La disposizione di cui all'art. 19 cpv. 5 CCL costruzioni ferroviarie «Se il tempo di viaggio giornaliero supera i 60 minuti, applicando il calendario di lavoro, o i 90 minuti, applicando la pianificazione costante dell'orario di lavoro, il tempo di viaggio eccedente va accreditato sul conto delle ore supplementari o in difetto e non viene retribuito nel mese successivo» si applica solo dal 1° gennaio 2027.

2 Durante il periodo di validità contrattuale non si tengono trattative salariali. Fanno eccezione le trattative per il caso in cui il rincaro annuale (indice al 30 settembre rispetto all'anno precedente) superi il 2%. Per la durata del contratto, i salari effettivi di ogni anno nelle costruzioni ferroviarie saranno calcolati, pubblicati e inseriti nella domanda di obbligatorietà generale al 1° gennaio, secondo le disposizioni previste dall'accordo concernente il CCL costruzioni ferroviarie 2026 del 14 gennaio 2026.

3 Fatta salva la risoluzione del contratto di cui al capoverso 4 del presente articolo, i salari minimi sono aumentati al 1° gennaio di ogni anno in misura pari all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC). Se il rincaro supera il 2%, le parti contraenti conducono delle trattative per compensare il rincaro. L'aumento viene calcolato sulla base dell'IPC al 30 settembre dell'anno in corso. In caso di andamento negativo dell'IPC, ogni futuro aumento viene calcolato sulla base dell'ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.

4 Se durante le trattative salariali ai sensi dei capoversi 2 e 3 del presente articolo le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie non raggiungono un accordo entro il 31 ottobre, ognuna di esse può disdire il CCL costruzioni ferroviarie al 31 dicembre osservando un termine di un mese.

5 Il tempo di viaggio retribuito a forfait, in deroga all'art. 19 cpv. 5 CCL costruzioni ferroviarie, ammonta a 30 minuti fino al 31.12.2028 e a 25 minuti fino al 31.12.2029

6 La retribuzione degli addetti alla sicurezza e del capo della sicurezza secondo la classe salariale A (artt. 17 e 19 cpv. 7 CCL) entrerà in vigore come standard minimo dal 1° gennaio 2028. Fino al 1° gennaio 2028, l'addetto alla sicurezza, nel periodo in cui assolve questa funzione, deve essere retribuito secondo la classe salariale A, conformemente all'art. 19 cpv. 7.

Capitolo III: Dichiarazione di obbligatorietà generale

Le parti contraenti si adoperano affinché le disposizioni modificate del CCL costruzioni ferroviarie, secondo la presente Convenzione, siano dichiarate di obbligatorietà generale il più presto possibile. Si impegnano a combattere congiuntamente eventuali opposizioni e fare tutto il possibile per convincere eventuali opponenti a ritirare la propria opposizione.

Capitolo IV: Disposizioni finali ed entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con riserva dell'approvazione da parte dei competenti organi associativi con la loro firma.

Zurigo, 14 gennaio 2026

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC

Bernhard Salzmann | Gian-Luca Lardi | Michael Kehrli

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

i.A. Stefan Müller | Camillo Censi | Raphael Käsermann

Per il sindacato Unia

Vania Alleva | Nico Lutz | Bruno Schmucki

Per Syna - il sindacato

Michele Aversa | Guido Schluep | Nora Picchi

Allegato 5

Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie

Completamento all' articolo 1bis CCL costruzioni ferroviarie

Il campo di applicazione aziendale si applica alle imprese, parti di imprese, aziende in subappalto e ai cottimisti indipendenti che svolgono attività/lavori nei seguenti settori.

A. Terminologia:

Impianto della sede ferroviaria: tutte le parti dell'impianto a partire dalla struttura grezza (piano di posa, impermeabilizzazione in calcestruzzo o simili) destinate all'utilizzo specifico da parte di un mezzo di trasporto su rotaia, quali rotaie e scambi, sistemi di fissaggio delle rotaie, elementi di trasmissione dei carichi (traverse, punti fissi ecc.), massicciata ferroviaria (pietrisco, calcestruzzo ecc.).

Opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari: coperture dei binari (pavimentazione, pietrisco, calcestruzzo, ghiaia, substrato ecc.), scarpate, fossati, banchine laterali, vie di manutenzione ed esercizio, drenaggi, linee tecniche, fondazioni e pali per l'alimentazione elettrica ferroviaria, segnali, telecomunicazioni, linee di trasmissione, bordi di marciapiede, impianti di banchina, attraversamenti ferroviari, terminazioni dei binari ecc., in diretto collegamento con l'esercizio di un impianto ferroviario.

Area di pericolo del binario: aree di lavoro in prossimità dei binari con le relative prescrizioni e disposizioni di sicurezza.

Servizio di sicurezza per cantieri ferroviari: attività concernenti le specifiche prescrizioni di sicurezza per tutti i lavori svolti nell'area di pericolo del binario.

B. Attività: *(elenco non esaustivo)*

1) Costruzione di nuovi impianti della sede ferroviaria e di opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari:

Costruzione di nuovi binari di linea, di esercizio e di ricovero di ogni tipo e scartamento

a) Realizzazione degli impianti della sede ferroviaria o delle opere di genio civile ferroviario a partire dalla struttura grezza, in loco oppure nell'area di montaggio
b) Trasporto su rotaia di tutti i materiali e componenti dell'impianto dal punto di presa in consegna fino al montaggio
c) Regolazioni e lavori di completamento fino alla piena operatività

2) Ristrutturazione di impianti ferroviari esistenti e di opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari:

Ristrutturazione totale di binari di linea, di esercizio e di ricovero di ogni tipo e scartamento, inclusi il trasporto dal punto di presa in consegna, lo scarico e la distribuzione dei materiali da costruzione

a) Demolizione dell'impianto della sede ferroviaria o dell'opera di genio civile ferroviario, o di singoli componenti dell'impianto
b) Sostituzione delle rotaie, inclusi il trasporto dal punto di presa in consegna
c) Sostituzione dei sistemi di fissaggio delle rotaie
d) Sostituzione e ricostruzione die punti di supporto delle rotaie (traversine, fissaggi singoli etc.)
e) Rinnovamento della massicciata ferroviaria in pietrisco o calcestruzzo
f) Costruzione del planum con PSS o materiali simili
g) Costruzione di banchine con bordi di raccordo
h) Ricostruzione di scambi, Sostituzione di scambi e singoli componenti
i) Montaggio di dispositivi di riscaldamento e dell'alimentazione elettrica
j) Neutralizzazione dei binari
k) Umba Trasformazione delle linee tecniche necessarie, delle fondazioni e dei pali
l) Controllo dello scartamento e degli impianti
Installazione di binari di misura e speciali

3) Lavori di manutenzione sui e nei binari:

Manutenzione degli impianti della sede ferroviaria e delle opere di genio civile ferroviario sui

binari di linea, di esercizio e di ricovero di qualsiasi tipo e scartamento, inclusi trasporto dal punto di presa in consegna, scarico e distribuzione dei materiali da costruzione

a) Sostituzione di materiale della soprastruttura danneggiato, come rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, parti degli scambi, parti centrali, dilatazioni, giunti di isolamento,
b) Riparazione di saldature di rotaie danneggiate
c) Regolazione dello scartamento e tiraggio dei dispositivi di fissaggio
d) Verifica della massa di controllo degli scambi e delle parti centrali
e) Aggiunta di pietrisco e livellamento del profilo del pietrisco
f) Controllo dei punti di assicurazione e costruzione delle necessarie correzioni
g) Calcatura delle traversine di spinta e ostacolo
h) Controllo e manutenzione delle giunzioni tra rotaie
i) Controllo dei collegamenti delle rotaie
j) Pulizia degli scambi e degli organi di comando
k) Regolazione delle lingue degli scambi e dei meccanismi di azionamento

4) Varie:

a) Produzione e montaggio di respingenti in cemento/respingenti scorrevoli e di terminazioni dei binari
b) Costruzione di binari industriali e di esercizio in impianti di manutenzione, trasporto e misura, nonché in impianti di carico e scarico
c) Costruzione e manutenzione di rotaie a cremagliera per ferrovie di montagna
d) Sgombero della neve dai binari
e) Rinforzi di personale sulle ferrovie

5) Lavori in rapporto diretto con il binario

a) Costruzione di banchine e loro raccordi
b) Pulizia di banchine, fosse, pozzetti per garantire il deflusso delle acque fino al loro convogliamento
c) Lavori di manutenzione delle scarpate e cura del verde
d) Sgombero della neve
e) Drenaggio dei binari e del planum
f) Deviazione dell'acqua di superficie dall'area dei binari
g) Costruzione di tubi di drenaggio, pozzi di controllo, pozzi di drenaggio, fosse di drenaggio
h) Abbassamento del livello freatico
i) Pulizia e risciacquo di tubi di drenaggio
j) Costruzione di canali per cavi, blocchi di tubi per cavi, percorsi per cavi, attraversamenti dei binari, con posa dei cavi, e demolizione delle vecchie canalizzazioni per cavi
k) Fondamenta di pali, inclusi scavi, armatura e getto del calcestruzzo
l) Demolizione di vecchie fondamenta e smaltimento
m) Installazione di attraversamenti a raso e passaggi a livello (lastre prefabbricate o pavimentazione)
n) Costruzione di fondamenta per stadere e piattaforme girevoli
o) Sistemazione del planum sotto otto l'impianto ferroviario

6) Tutte le attività e i ruoli per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza secondo RTE 20100. Tutte le attività e i ruoli secondo PCT nell'esercizio dei cantieri.

Allegato 6

Disposizioni di applicazione ai sensi dell'art. 5 die questo contratto

Art. 1 Competenze
L'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e la composizione di vertenze e di controversie nel territorio contrattuale sono di competenza delle parti contraenti in virtù dell'articolo 357 a/b CO.

Art. 1bis Sistema d'informazione Alleanza Costruzione
1 Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d'informazione Alleanza Costruzione (SIAC), valido per l'intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera. In quanto organo di applicazione, la CPS costruzioni ferroviarie provvede a trasmettere puntualmente le informazioni di applicazione necessarie a garantire l'operatività del sistema SIAC.
2 Le parti contraenti considerano la Carta SIAC uno strumento efficace dell'applicazione contrattuale per semplificare e rendere più efficace l'attività di controllo in loco. Esse invitano le imprese assoggettate a dotare i propri collaboratori di Carte SIAC.

Art. 2 Compiti e procedura
1 abrogato
2 abrogato
3 La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie o ad altra convenzione[2];
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell'impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l'impresa e il lavoratore che riguardano l'assegnazione alle classi salariali (articolo 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull'applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri» (appendice 9 al CNM);
4. concilia le controversie fra l'impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
5. concilia le divergenze di opinione nell'ambito della partecipazione legale.
6. comunica alle autorità, come gli uffici cantonali del lavoro e i committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni del CCL costruzioni ferroviarie, purché validamente giudicate;
7. svolge altri compiti in conformità ad eventuali norme legali.

4 La CPS costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPS costruzioni ferroviarie:

a) decide di controllare o far controllare un'impresa riguardo al rispetto del CCL costruzioni ferroviarie;
b) esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie e controlla i cantieri. A tal fine può chiedere l'assistenza delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM;
c) elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all'impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
d) può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati;
e) al termine delle sue indagini elabora una decisione scritta, che oltre alla decisione vera e propria contiene una breve motivazione e l'indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
2. se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie viene pronunciata un'ammonizione o una sanzione,
3. se segue una notifica alle autorità e
4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.

4bis In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Art. 3 abrogato

Art. 4 Sanzioni

1 Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

2 La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:

a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50 000.–; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

2bis La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, ottiene la Carta SIAC in modo illecito oppure ostacola le procedure di controllo4 (ad esempio tramite il mancato invio dei documenti richiesti).

2ter Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie – si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al CCL costruzioni ferroviarie. L'importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione dei fattori seguenti:

a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (cfr. cpv.2 lett. b del presente articolo);
b) violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
c) violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità della violazione; Una violazione multipla è considerata una violazione grave;
d) dimensioni dell'impresa;
e) il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
f) il fatto che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell'immediato futuro.

4 La multa convenzionale deve essere versata alla CPS costruzioni ferroviarie entro 30 giorni. La CPS costruzioni ferroviarie impiegherà l'importo per l'applicazione e l'esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie.